



Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti

(Ordinanza sui rifiuti, OPSR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 dicembre 2015¹ sui rifiuti è modificata come segue:

Variante 1 art. 3 lett. a n. 4

Art. 3 lett. a n. 4

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *rifiuti urbani:*
 4. tutti i residui provenienti da impianti per il trattamento termico dei rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al completamento del loro riciclaggio o deposito;

Variante 2 art. 3 lett. a n. 4

Art. 3 lett. a n. 4

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *rifiuti urbani:*
 4. i residui provenienti dal trattamento termico di rifiuti di cui ai numeri 1–3 fino al completamento del loro riciclaggio o deposito;

Art. 3 lett. n–r

- n. *riutilizzo:* processo in cui oggetti e relativi componenti, che non sono rifiuti o che hanno perso la propria qualifica di rifiuti in seguito a un processo di ricic-

¹ RS 814.600

claggio, vengono impiegati nuovamente per uno scopo uguale o analogo a quello originario;

- o. *preparazione per il riutilizzo*: processo di riciclaggio in cui i rifiuti vengono preparati con trattamenti quali il controllo, la pulizia e la riparazione in modo da poter essere riutilizzati;
- p. *valorizzazione materiale*: processo di riciclaggio in cui le caratteristiche materiali dei rifiuti vengono utilizzate ai fini di un trattamento che permetta di impiegare nuovamente i rifiuti come materie prime secondarie;
- q. *valorizzazione materiale ed energetica*: processo di riciclaggio in cui i rifiuti sono sottoposti al contempo a valorizzazione materiale ed energetica;
- r. *valorizzazione energetica*: processo di riciclaggio in cui i rifiuti, nel quadro del loro smaltimento, vengono utilizzati come fonte di energia.

Art. 10 Obbligo di trattamento termico

I rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 e i rifiuti di composizione analoga, i fanghi di depurazione, le parti combustibili dei rifiuti edili nonché gli altri rifiuti combustibili devono essere sottoposti a trattamento termico in impianti idonei, a condizione che non sia possibile riutilizzarli, sottoporli a valorizzazione materiale o quantomeno a valorizzazione materiale ed energetica.

Art. 12 Obbligo generale di riciclare secondo metodi conformi allo stato della tecnica

¹ I rifiuti devono essere preparati per il riutilizzo o sottoposti a valorizzazione materiale se tali processi sono tecnicamente possibili ed economicamente sostenibili e se garantiscono un minor inquinamento dell'ambiente rispetto:

- a. ad altri metodi di smaltimento; o
- b. alla fabbricazione di nuovi prodotti.

² La preparazione per il riutilizzo e la valorizzazione materiale di cui al capoverso 1 devono essere effettuate secondo metodi conformi allo stato della tecnica.

³ Se una preparazione per il riutilizzo o una valorizzazione materiale conforme allo stato della tecnica non è possibile, la valorizzazione materiale ed energetica dei rifiuti è prioritaria rispetto alla sola valorizzazione energetica.

Art. 13 cpv. 1 e 4

¹ I Cantoni provvedono affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti biogeni e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e preparate per il riutilizzo o sottoposte a valorizzazione materiale.

⁴ Ove possibile e opportuno, i detentori di rifiuti provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno devono raccogliere in modo separato e preparare per il

riutilizzo o sottoporre a valorizzazione materiale le frazioni riciclabili dei propri rifiuti che, in termini di composizione, sono comparabili ai rifiuti urbani.

Art. 14 cpv. 1

¹ I rifiuti biogeni devono essere raccolti in modo separato e le sostanze estranee devono essere scartate il prima possibile. I rifiuti biogeni devono essere sottoposti alla sola valorizzazione materiale oppure a fermentazione, a condizione che:

- a. vi si prestino in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive; e
- b. il loro riciclaggio non sia vietato da altre prescrizioni del diritto federale.

Art. 14a cpv. 2

² I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all'allegato 7 numero 2 possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto.

Art. 22 cpv. 2

² Le parti restanti dei residui della pulizia stradale di cui al capoverso 1 e altri residui della pulizia stradale che contengono rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3, altri rifiuti di composizione analoga o una frazione biogena consistente devono essere sottoposti a un trattamento termico in impianti idonei.

Art. 24 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili i rifiuti urbani misti o rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 misti raccolti e separati a posteriori.

Art. 31 lett. c

Gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti possono essere costruiti o la loro capacità può essere potenziata se le installazioni garantiscono che:

- c. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, almeno l'80 per cento del contenuto energetico venga impiegato al di fuori degli impianti; l'utilizzo di energia per la cattura di CO₂ dai fumi è considerato un impiego al di fuori degli impianti.

Art. 32 cpv. 2 lett. a e g

² I detentori degli impianti devono fare in modo che:

- a. almeno il 55 per cento del contenuto energetico dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 e dei rifiuti di composizione analoga venga impiegato al di fuori degli impianti;

- g. negli impianti in cui vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 o altri rifiuti di composizione analoga, dalle ceneri dei filtri vengono recuperati i metalli.

Art. 34 Esercizio

¹ Negli impianti di compostaggio e di fermentazione devono essere fatti decomporre o fermentare i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive, nocive o estranee, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 1° novembre 2023² sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell'idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico.

² Per i rifiuti biogeni selezionati secondo la tipologia e ricchi di sostanze nutritive è prioritaria la valorizzazione in impianti di compostaggio e di fermentazione al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico.

³ I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l'imballaggio e l'etichettatura:

- a. sono biodegradabili e possono essere sottoposti al trattamento in questione; oppure
- b. possono essere rimossi il più completamente possibile prima o, al più tardi, durante la decomposizione o la fermentazione.

⁴ Per il resto si applicano le prescrizioni dell'OCon e dell'ORRPChim³ concernenti il compost e il digestato.

Art. 36 cpv. 2 lett. c

² Le discariche di tipo E non possono essere sotterranee. Altre discariche possono essere sotterranee, previa approvazione dell'UFAM, se:

- c. trattandosi di discariche di tipo D, vi sono depositate esclusivamente scorie provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga e viene impedita la formazione di gas mediante misure idonee.

Art. 49

Abrogato

² [RU **2001** 522; **2003** 940 all. n. 3, 4793 n. I 7, 4923; **2005** 2695 n. II 18; **2007** 6295; **2008** 4377 all. 5 n. 12; **2010** 2631 all. n. 3; **2011** 2403, 2699 all. 8 n. II 3; **2013** 3971; **2015** 1903 all. 6 n. 7; **2016** 277 all. n. 8; **2018** 4205; **2020** 5125 all. n. 4; **2021** 686; **2022** 265 all. n. 2. RU **2023** 711 all. 5 n. I]. Vedi O del 1° nov. 2023 (RS **916.171**).

³ RS **814.81**

II

Gli allegati 4, 5 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 4⁴
(art. 19 cpv. 3 e 24)

Requisiti applicabili ai rifiuti impiegati per la fabbricazione di cemento e calcestruzzo

N. 2.4

- 2.4 Se almeno il 20 per cento in peso di rifiuti impiegati come combustibili viene sottoposto a valorizzazione materiale, il processo viene considerato una valorizzazione materiale ed energetica.

⁴ Aggiornato dalla cifra II dell'O del 12 feb. 2020 (RU **2020** 801) e dalla cifra III dell'O del 20 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 632).

Allegato 5⁵

(art. 19 cpv. 3, 25 cpv. 1, 39 cpv. 2 e 40 cpv. 3)

Requisiti applicabili ai rifiuti in vista del deposito definitivo

N. 3.1 lett. a–b

- 3.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo C è ammesso depositare i rifiuti seguenti, a condizione che soddisfino i requisiti di cui ai numeri 3.2–3.5:
- a. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga, sempre che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;
 - b. residui prodotti dalla depurazione dei fumi in seguito al trattamento termico di rifiuti dell'industria e dell'artigianato non comparabili ai rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3;

N. 4.1 lett. a

- 4.1 Nelle discariche e nei compartimenti di tipo D è ammesso depositare i rifiuti seguenti:
- a. le ceneri dei filtri provenienti da impianti nei quali vengono inceneriti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 o i rifiuti di composizione analoga, a condizione che siano stati precedentemente recuperati i metalli di cui all'articolo 32 capoverso 2 lettera g;

N. 4.3 frase introduttiva

- 4.3 Le scorie provenienti da impianti nei quali sono inceneriti i rifiuti urbani di cui all'articolo 3 lettera a numeri 1–3 o rifiuti di composizione analoga possono essere depositate in discariche o compartimenti di tipo D se:

⁵ Aggiornato dalla cifra II delle O del 21 set. 2018 (RU **2018** 3515) e del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU **2022** 161). Correzione del 26 set. 2023 (RU **2023** 543).

Allegato 7⁶
(art. 14a)

Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione termica

Titolo

Requisiti dei rifiuti di legno destinati al riciclaggio e alla valorizzazione energetica

Numero 2 titolo e frase introduttiva

2 Valorizzazione energetica dei rifiuti di legno

I rifiuti di legno possono essere sottoposti a valorizzazione energetica negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto se non sono superati i valori limite seguenti (tenori totali):

⁶ Introdotta dalla cifra II dell'O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 778).

Allegato
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 2019⁷ concernente le multe disciplinari:

Allegato 2 Elenco delle multe 2 cifra 9003

IX. Legge del 7 ottobre 1983⁸ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

9003.	Abbandonare o gettare rifiuti al di fuori dei posti di raccolta stabiliti (art. 61 cpv. 1 lett. i e art. 31b cpv. 3LPAmb, art. 61 cpv. 4 e art. 31b cpv. 7 LPAmb)	
1.	Singoli rifiuti di piccole dimensioni, come un mozzicone di sigaretta, un imballaggio, una lattina, una bottiglia, una gomma da masticare o un giornale.	100
2.	Vari rifiuti di piccole dimensioni, come mozziconi di sigaretta, imballaggi, lattine, bottiglie, gomme da masticare o giornali, a partire da due unità fino a un volume di 35 litri.	200
3.	Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 35 litri e fino a 60 litri.	250
4.	Rifiuti urbani con un volume totale superiore a 60 litri e fino a 110 litri.	300

2. Ordinanza del 16 dicembre 1985⁹ contro l'inquinamento atmosferico:

Allegato 2 cifra 842 cpv. 2

² In deroga al capoverso 1, il legname di scarto di cui all'allegato 5 cifra 31 capoverso 2 lettera a può essere riciclato se è idoneo per la valorizzazione energetica secondo l'articolo 14a capoverso 2 OPSR.

⁷ RS 314.11

⁸ RS 814.01

⁹ RS 814.318.142.1